



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1806 / 2012 R.G.

promossa da

M. G. con domicilio eletto in VIA

difensore/i e procuratore/i in forza di delega in atti:

Avv. Avv. Avv.

Avv.

GIURE.IT

PARTE ATTRICE

contro

B. G. - B. A. - B. V.

A. A. - P. S. - A. M. con

domicilio eletto in difensore/i e

procuratore/i in forza di delega in atti: Avv.

[Redacted]

PARTE CONVENUTA

avente ad oggetto: "Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. "





## CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19/12/2013.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

M. G. [redacted] conveniva in giudizio B. G. [redacted] e la di lui consorte A. [redacted] A. [redacted] B. [redacted] A. [redacted] e la di lui consorte P. [redacted] B. [redacted] W. [redacted] la di lui consorte A. [redacted] M. [redacted] affermava di essere creditrice dei predetti convenuti B. [redacted] per un importo di oltre 20 milioni di Euro (somma già accertata in primo grado dal Tribunale di Milano) a seguito di inadempimento (verificatosi il 29/4/2009) ad un contratto del 27/3/2006; asseriva che i convenuti avevano costituito in fondi patrimoniali la totalità dei loro immobili (con plurimi atti, dal 2006 in poi); sostenendo che gli atti dispositivi (di costituzione di fondi patrimoniali) erano lesivi delle ragioni creditorie, esperiva azione revocatoria ordinatoria dei predetti atti compiuti dai convenuti tra il marzo e il maggio 2009.

Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda attorea sostenendo che nessuna ragione di credito poteva vantare la M. G. [redacted] la prescrizione dell'azione rispetto ai fondi patrimoniali costituiti nel 2006 (di cui gli atti del 2009 costituivano soltanto incremento), l'insussistenza dell'*eventus damni* (in considerazione del residuo patrimonio dei B. [redacted] al momento della costituzione dei fondi patrimoniali, l'anteriorità degli atti dispositivi rispetto al credito (non ancora sorto, nella tesi difensiva) e, dunque, la mancanza di dolosa preordinazione (elemento soggettivo) e, da ultimo, la mancanza di *scientia damni* in capo a W. [redacted] soltanto garante dell'obbligazione di pagamento invocata dall'attrice).

GIURETTI





Concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., con ordinanza del 15/3/2013 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'ultima udienza - svoltasi in data 19/12/2013 - il Giudice, udite le conclusioni delle parti e concessi i massimi termini di rito per le difese finali, tratteneva la causa in decisione.

§ § §

1. La domanda attorea si riferisce ai seguenti atti dispositivi:

➤ compiuti da G. [redacted] B. [redacted] con la moglie A. [redacted] A. [redacted] trattandosi di convenzioni matrimoniali):

1) costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] (trascritto il [redacted] con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al C.F. [redacted] mappe [redacted] [redacted] [redacted] in titolarità per l'intero);

2) costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] (trascritto il [redacted] atto con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al C.F. [redacted] [redacted] in titolarità per l'intero).

➤ compiuti da A. [redacted] B. [redacted] (con la moglie P. [redacted] S. [redacted] trattandosi di convenzioni matrimoniali):

3) costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] (trascritto il [redacted] con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al C.F. [redacted] [redacted] immobili censiti al C.F. [redacted] [redacted]





➤ compiuti da W. B. con la moglie A. M. trattandosi di convenzioni matrimoniali):

4) costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] (trascritto [redacted] atto con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al C.F. [redacted] [redacted] gli immobili (in titolarità di W. B. per quota di 1/2) censiti al [redacted] [redacted] avente sede in [redacted]

2. Si deve rilevare che il credito vantato da M. G. [redacted] *res litigiosa*, che la domanda spiegata dall'odierna attrice è antecedente a questa causa e che il relativo giudizio è stato definito (in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Milano n. [redacted] del [redacted] [redacted] appellata) con la condanna di B. G. [redacted] B. G. [redacted] e B. W. [redacted] a pagare all'attrice la somma di Euro 20.371.890,41 (oltre a interessi e a spese di lite).

La Suprema Corte ha in più occasioni stabilito che non vi è pregiudizialità tra l'accertamento (definitivo) del credito e l'esercizio delle azioni di simulazione, nullità, revoca di atti dispositivi (Cass. 19492/2005: "La pregiudizialità che rende necessaria la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo soltanto quella che può dar luogo ad un contrasto tra giudicati, non è ravvisabile nei rapporti tra la domanda di accertamento del credito e l'azione di simulazione, nullità o revocatoria proposta dal creditore nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore."; Cass. 17257/2013: "Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile

**GIURE.IT**





della pronuncia sulla domanda revocatoria"): paiono, perciò, infondate le difese dei convenuti che si schermano contestando l'esistenza di un credito in capo alla M [redacted] Investimenti.

A maggior ragione tali difese risultano inconsistenti se si considera il nucleo della pronuncia di Cass. Sez. Un. 10027/2012, secondo cui "Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale", il che sta a dire (come si evince anche dalle conseguenze tratte dalla Suprema Corte in quella lite) che la posizione delle parti è - in esito alla decisione di primo grado - modificata rispetto all'inizio del giudizio e, ovviamente, "sbilanciata" in favore di quella che abbia ottenuto il riconoscimento (anche se provvisorio) delle proprie ragioni.

Nessun dubbio, dunque, può essere sollevato in questa sede sul fatto che M [redacted] [redacted] creditrice di B [redacted] G [redacted] B [redacted] A [redacted] e B [redacted] W [redacted], né può fondatamente sostenersi che il credito non è ancora sorto perché ancora *sub iudice*; in proposito basta osservare che - ai fini della revocatoria *ex art. 2901 c.c.* - non occorre che la ragione di credito sia stata definitivamente consacrata in un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e, poi, che la natura costitutiva della sentenza *ex art. 2932 c.c.* non incide sull'insorgenza del credito - che trova causa in un'obbligazione anteriore - ma solo sull'esecutività della pronuncia.

Ciò vale anche per quanto si dirà in ordine all'elemento soggettivo della revocatoria: la ragione di credito della M [redacted] B [redacted] [redacted] (nei confronti di tutti i convenuti, compreso W [redacted] B [redacted] garante dell'operazione) discende - come risulta chiaramente dalla sopra richiamata sentenza del Tribunale di Milano - da inadempimento risalente al





██████████ in cui l'attrice esercitava l'opzione concessale (e rimasta inadempita e oggetto di sentenza *ex art.* 2932 c.c.); perciò, gli atti suindicati *sub* 2), 3), 4) sono da considerare successivi al sorgere del credito, mentre quello *sub* 1) è (di poco) antecedente. Come si vedrà, tale ultima questione appare comunque irrilevante, atteso che tutti i convenuti si sono posti scientemente in condizione tale da non adempiere all'obbligazione contratta nel marzo 2006 e i fondi patrimoniali sono stati costituiti per raggiungere tale scopo.

3. Gli atti dispositivoi suindicati vanno considerati – ai fini dell'azione revocatoria (e della sua tempestiva proposizione) – autonomamente, perché, sebbene l'atto costitutivo del fondo patrimoniale (risalente, per B. ██████████ al ██████████ e, per B. ██████████ A. ██████████ al ██████████ costituisca causa comune e identica, ciò che rileva per le ragioni creditorie non è l'atto costitutivo *ex se*, quanto piuttosto ognuno dei successivi atti di incremento, che hanno determinato varie riduzioni (quantomeno qualitative) della garanzia patrimoniale offerta da B. ██████████ G. ██████████ B. ██████████ e B. ██████████ W. ██████████

Non è affatto condivisibile l'affermazione dei convenuti – secondo cui dovrebbe farsi decorrere il termine prescrizione dagli atti costitutivi del 2006 – atteso che i singoli successivi atti di incremento hanno diminuito la garanzia patrimoniale: la causa di tali atti dispositivoi può ben farsi risalire all'originaria costituzione, ma è innegabile che la prescrizione dell'azione revocatoria decorra dal momento in cui, concretamente, si è inciso il patrimonio del debitore.

Sono tardive (non risultano da comparsa di risposta né da verbale dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c. e il comma 6° della citata disposizione consente di precisare le circostanze "già"

**GIURETIT**





allegate) le affermazioni dei convenuti riguardanti il vincolo di pertinenzialità tra gli immobili costituiti nei fondi del 2006 e quelli successivamente conferiti nel 2009.

Ad ogni buon conto, si può osservare che la regola "*accessorium sequitur principale*" è suscettibile di deroga da parte del titolare dei cespiti che può sciogliere il vincolo pertinenziale semplicemente disponendo in modi e temi diversi delle pertinenze: contrariamente alle asserzioni della difesa di G. [redacted] B. [redacted] proprio l'atto del 2009 dimostra la volontà del disponente di imprimere il vincolo di destinazione anche sui cespiti che, per sua volontà, non erano già stati costituiti in fondo patrimoniale nel 2006 (diversamente opinando dovrebbe ritenersi privo di effetti - se non addirittura nullo, per difetto di oggetto - l'atto del [redacted] ciò contrasta con il principio di conservazione dei negozi giuridici e anche con i criteri ermeneutici che impongono di attribuire preminente rilievo all'autonomia negoziale).

4. Riguardo al "*pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni)*" - qualsiasi atto di disposizione che arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie è revocabile: è da ritenersi sufficiente ad integrare il requisito *de quo* non solo un danno effettivo, ma addirittura un semplice pericolo di danno quale una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito (Cass. 6777/1995; Cass. 11251/1990).

La costituzione del fondo patrimoniale - che è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti - può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul





patrimonio dei costituenti (Cass. 2604/1994; conformi: Cass. 8013/1996, Cass. 9292/1997, Cass. 2109/1968 sul patrimonio familiare).

*“In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”*  
(Cass. 7767/2007).

L'attrice ha provato che la totalità degli immobili dei B [redacted] stata costituita in fondi patrimoniali; ciò basta a rendere più incerta e difficile l'aggressione esecutiva del patrimonio dei convenuti.

Di contro, i convenuti non hanno né allegato – se non genericamente, laddove si afferma che i B [redacted] hanno (*melius*, avevano) un significativo patrimonio residuo costituito da partecipazioni societarie (e rientra nel notorio che, poco dopo gli atti del 2009, le società del gruppo sono entrate in procedure concorsuali) – né dimostrato (o cercato di dimostrare) la sufficienza del restante patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie (ingenti, stando alla pronuncia del Tribunale di Milano).

5. La “conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. *scientia damni*)” può bastare per la revoca degli atti indicati *sub* 2), 3) e 4) nel punto 1. della motivazione di questa sentenza: infatti, la *scientia damni* è sufficiente per gli atti dispositivi

GIURPRIT





compiuti successivamente all'inadempimento all'obbligazione sorta il [REDACTED] (che costituiscono fonte del credito riconosciuto dalla pronuncia del Tribunale di Milano).

Non sono richiesti né *consilium* né *scientia fraudis* del terzo dal momento che la costituzione di fondo patrimoniale non è atto a titolo oneroso (e nemmeno il suo incremento lo è).

La conoscenza della lesione delle ragioni creditorie è insita nel fatto stesso che a fronte di un ingente debito nei confronti della M. G. [REDACTED] (e non solo) i debitori abbiano via via sottratto i cespiti più visibili "occultandoli" nel fondo patrimoniale e, di fatto, mantenuto esclusivamente un patrimonio mobiliare (di cui sono ignoti l'effettiva consistenza e il valore), certamente più difficoltoso da aggredire.

Quanto all'atto *sub* 1) e all'elemento soggettivo richiesto, occorre che *l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito* (necessario "trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito"), si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che non occorre un dolo specifico, essendo invece sufficiente il dolo generico: "Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma 1, n. 1, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento. Diversamente da quanto da questa Corte in altra occasione affermato, ed anche autorevolmente sostenuto in dottrina, non è al riguardo invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cfr. Cass., 27/2/1985, n. 1716). Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente invero il dolo generico, sostanziatesi nella mera previsione del pregiudizio dei

**GIURE.IT**



creditori. Come non si è mancato di porsi del pari autorevolmente in rilievo in dottrina, ad integrare l'*animus nocendi* previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore" (Cass. 24757/2008; analogamente, Cass. 21338/2010).

La stessa giurisprudenza ammette, sul punto, la prova presuntiva: "trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni" (Cass. 24757/2008 ritiene corretto questo ragionamento induttivo operato dalla Corte di merito: "Quanto al profilo soggettivo, correttamente ... se ne è ravvisata la sussistenza nella specie argomentando: a) dal "brevissimo lasso di tempo - meno di quattro mesi - tra la data / 24.2.1998) di costituzione del fondo patrimoniale e quella (18.6.1998) del rilascio della garanzia fideiussoria da parte della predetta appellante alla Banca Commerciale Italiana", circostanza deponente per la volontà della Sandri di vincolare la quota di tutti i suoi beni al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" in quanto la medesima ben sapeva che "poco tempo dopo si sarebbe obbligata, con la prestazione della garanzia fideiussoria, nei confronti della B.C.I., al fine di indurla a concedere credito alla società amministrata dal marito").

Nel caso *de quo* il disponente G [REDACTED] B [REDACTED] (ma anche gli altri convenuti) ha costituito il fondo patrimoniale appena prima (circa un mese) dell'esercizio dell'opzione da parte dell'attrice e sin dal marzo 2006 era consapevole dell'opzione concessa e, quindi, di aver contratto un'obbligazione (ancora non attuale) con la M [REDACTED] G [REDACTED] si può presumere che G [REDACTED] B [REDACTED] (ma anche gli altri convenuti) fosse pienamente consapevole del fatto che con la costituzione di ulteriori suoi immobili nel fondo

**GIURE.IT**





patrimoniale avrebbe vanificato le ragioni di credito dell'odierna attrice (anzi, la quasi contemporaneità dell'atto fa pensare addirittura ad un dolo specifico).

La domanda revocatoria, perciò, può essere solo accolta, dichiarando l'inefficacia degli atti dispositivi indicati *sub* 1), 2), 3), 4) del punto 1. della motivazione i quali potranno costituire oggetto di espropriazione da parte di M. G. [redacted] per il credito alla stessa riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 10937 del 13/9/2011.

6. La citazione di A. [redacted] P. [redacted] e A. [redacted] (coniugi dei convenuti B. [redacted] nella causa di revocatoria degli atti di costituzione e integrazione del fondo era doverosa: infatti, *“L'ovvia considerazione che la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non consente infatti di escludere che nei confronti di quest'ultimo l'accoglimento della domanda sia destinato ugualmente a produrre effetti pregiudizievoli. Anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 - 171 c.c., il cui venir meno per effetto dell'accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio”* (Cass. 1242/2012).

7. La decisione sulle spese di lite si fonda sul principio di soccombenza: tutti i convenuti (anche le consorti, le cui difese hanno coinciso con quelle dei B. [redacted] sono tenuti a rifondere all'attore i costi del giudizio (liquidati in dispositivo secondo i parametri del D.M. 140/2012).





P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SEZIONE PRIMA CIVILE

definitivamente pronunciando sulla causa nr. 1806 / 2012 R.G., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- ai sensi dell'art. 2901 c.c. dichiara inefficaci, nei confronti di M. G. [redacted]

Investimenti, i seguenti atti:

- compiuti da G. B. [redacted]

- costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] trascritto il [redacted] atto con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al C.F. [redacted]

[redacted] titolarità per l'intero);

- costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] (trascritto il [redacted] atto con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti a [redacted]

[redacted] titolarità per l'intero).

- compiuti da A. B. [redacted]

- costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] in data [redacted] (trascritto il [redacted] atto con cui sono stati conferiti nel fondo (mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al [redacted]

[redacted] immobili censiti al [redacted]

- compiuti da W. B. [redacted]





costituzione in fondo patrimoniale a ministero Notaio [redacted] data

[redacted] trascritto il [redacted] to con cui sono stati conferiti nel fondo  
(mantenendo la proprietà in capo al disponente) gli immobili censiti al C.F.

[redacted] li immobili (in titolarità di [redacted]

B [redacted] per quota di 1/2) censiti al [redacted]

[redacted] azioni della M [redacted] S.p.A. (avente sede in [redacted]

- condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 23.760,00 per compensi ed Euro 1.500,00 per esborsi, oltre a CPA e IVA (se dovuta).

Reggio Emilia, 8/4/2014

Il Giudice

Dott. Giovanni Fanticini

